



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

del 29/09/2020

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020 E MODIFICA REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 21:15 , nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con Sede in P.zza Matteotti 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO	P	
FANTOZZI MICHELE	PRES. DEL CONS. COM.LE	P	
FALSENI RITA	VICE PRES. CONS COM.LE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE	P	
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
SPERANZOSO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
RICCI DANILO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
BERNARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Risultano presenti gli Assessori Esterni ANDREA TADDEI e GIOVANNA BAGNATORI.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Fantozzi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: Antonella Vernacchio, Rita Falseni, Giacomo Bernardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'irpef approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2012;

Considerato che agli articoli n. 2 e 3 del sopraccitato Regolamento sono stabilite le aliquote e le esenzioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998 art. 1 comma 3 e s. m. e i., istitutivo dell'addizionale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191 e s. m. e i.;

Considerato che, ai sensi del sopraccitato decreto, art. 1, comma 3, sostituito dall'art. 1, comma 142 lettera a) della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, che testualmente recita: *“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”*;

Visto il Decreto del 13/12/2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022 di cui all'articolo 151 del D.Lgs 267/200, per l'esercizio 2020 ed ha autorizzato, ai sensi dell'art.163, comma 3, l'esercizio provvisorio di bilancio, sino alla data del 31/03/2020;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, con il quale, a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale "Covid-19", è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 Luglio 2020;

Visto l'articolo 106 comma 3-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito con Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 30 Settembre 2020;

Considerato che:

- con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni potessero disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

- L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n.

917/1986;

- L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

- L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;

Considerato che sulla base delle stime operate dal Servizio Tributi sulle proiezioni di incasso ricavate dall'applicativo "Portale del Federalismo Fiscale" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente, l'Amministrazione intende, per l'anno 2020, introdurre l'aliquota unica nella misura massima dello 0,8% e non applicare soglie di esenzioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

– di approvare l'applicazione dell'aliquota unica dello 0,8 % di Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2020, modificando pertanto l'articolo n. 2 del Regolamento Addizionale Comunale all'Irpef, approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 25/07/2012, con la tabella di seguito riportata:

SCAGLIONE ALIQUOTA	
Da € 0,00 a € 15.000,00	0,80%
Da € 15.000,00 a € 28.000,00	0,80%
Da € 28.000,00 a € 55.000,00	0,80%
Da € 55.000,00 a € 75.000,00	0,80%
Oltre € 75.000,00	0,80%

– di abrogare l'articolo n. 3 del del Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2012;

– di non applicare alcuna soglia di esenzione per l'Addizionale Comunale Irpef dell'anno 2020;

– di applicare le aliquote sopracitate dal 01/01/2020;

– di incaricare il Settore Economico – Amministrativo degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 31 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2012;

– di pubblicare inoltre la presente deliberazione nel sito internet del Comune per agevolare i

contribuenti e i sostituti d'imposta.

“

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012.

Con voti 8 Favorevoli, Nessun Astenuto, 3 Contrari (Bernardi, Gherardi, Ricci) su 11 presenti e 11 votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 8 Favorevoli, Nessun Astenuto, 3 Contrari (Bernardi, Gherardi, Ricci) su 11 presenti e 11 votanti, approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
Michele Fantozzi

Il Segretario
Dott.ssa Fancesca Grabau

=====

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. I del D.Lgs, 360/1998 ed individua le soglie di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali.

Articolo 2

Determinazione dell'aliquota

SCAGLIONE ALIQUOTA	
Da € 0,00 a € 15.000,00	0,80%
Da € 15.000,00 a € 28.000,00	0,80%
Da € 28.000,00 a € 55.000,00	0,80%
Da € 55.000,00 a € 75.000,00	0,80%
Oltre € 75.000,00	0,80%

Articolo 3

abrogato

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze con le modalità individuate dal D.M. 31/5/2002 e sul sito internet del Comune.

2. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.